

# REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE DONNE


Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 17/07/2008

Pubblicato all'Albo Pretorio dall'1 al 16 agosto 2008

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 19 agosto al 3 settembre 2008

Entrato in vigore il 4 settembre 2008

Il Vice Segretario  
Dott. ssa Maria Teresa Sapia



# COMUNE DI BRONTE

## REGOLAMENTO

### DEL CONSIGLIO DELLE DONNE

#### ART. 1 - ISTITUZIONE E SEDE

1. È istituito il Consiglio delle Donne.
2. Il Consiglio delle Donne svolge la propria attività nell'ambito del territorio comunale ed ha sede nei locali della residenza municipale.

#### ART. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. Il Consiglio delle Donne è organo di partecipazione femminile alle decisioni, all'azione, al funzionamento dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Consiglio delle Donne, tenuto conto della specificità femminile, si propone i seguenti scopi:
  - a. valorizzare la presenza, la cultura e l'attività delle donne nella società e nelle istituzioni, riconoscere il carattere multietnico e le diversità culturali della realtà femminile nel territorio;
  - b. sostenere le pari opportunità nel lavoro, nella politica e nella società;
  - c. promuovere interventi contro tutte le forme di esclusione e di violenza verso le donne.
3. Per il conseguimento dei suoi fini il Consiglio delle Donne si coordina con le altre istituzioni e gli altri enti del territorio. A tal fine incontra, al proprio insediamento e periodicamente, il Sindaco, gli Assessori e le Commissioni Consiliari nelle materie di competenza.

#### ART. 3 - FUNZIONI

1. Il Consiglio delle Donne svolge funzioni referenti, di studio e di ricerca, consultive e di proposta agli Organi Comunali per le finalità di cui al precedente art. 2.
  2. In relazione alle proprie finalità il Consiglio delle Donne può:
    - a. chiedere, attraverso i soggetti competenti secondo l'ordinamento degli enti locali, l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di proprie comunicazioni, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e proposte;
    - b. svolgere consultazioni;
    - c. organizzare convegni e seminari;
    - d. promuovere azioni volte a superare le discriminazioni dirette e indirette nei luoghi di lavoro delle
- 

- donne, attraverso progetti ed iniziative, di concerto con l'Amministrazione Comunale, e con gli altri soggetti presenti sul territorio;
- e. intervenire in tutte le controversie, anche giudiziarie, riguardanti forme di violenza nei confronti delle donne e dei minori;
  - f. individuare gli strumenti necessari per sostenere il lavoro di cura delle donne e per promuovere la loro crescita culturale e lavorativa.
3. È facoltà del Sindaco e del Consiglio Comunale richiedere al Consiglio delle Donne pareri non vincolanti su qualunque argomento ritenuto opportuno.

#### ART. 4 - COMPOSIZIONE

1. Possono far parte del Consiglio delle Donne:
  - a. le donne elette nel Consiglio Comunale;
  - b. le donne residenti nel territorio comunale che ne facciano richiesta.

#### ART. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. La domanda di partecipazione al Consiglio delle Donne deve essere presentata al Sindaco entro 30 giorni dalla sua istituzione e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'accoglimento della domanda di partecipazione viene decretato dal Sindaco.
3. Le partecipanti decadono dopo tre assenze non giustificate.

#### ART. 6 - ORGANI DEL CONSIGLIO DELLE DONNE

1. Organi del Consiglio delle Donne sono:
  - a. L'Assemblea;
  - b. Il Comitato Esecutivo;
  - c. La Presidente.

#### ART. 7 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta dalle donne che abbiano ottenuto l'accoglimento della domanda di ammissione al Consiglio delle Donne, dalle rappresentanti delle associazioni femminili, sindacali o comunque operanti su temi di genere e di pari opportunità, presenti ed effettivamente operanti nel territorio di Bronte.
2. Le Associazioni devono produrre unitamente alla domanda la documentazione attestante la natura dell'Associazione, i suoi scopi e l'effettiva presenza e operatività nel territorio comunale, nonché l'indicazione della persona designata alla rappresentanza in seno all'Assemblea.
3. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
4. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria semestralmente su convocazione della Presidente e in via



- straordinaria su richiesta di almeno due quinti delle iscritte al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Per la validità delle sedute in prima convocazione dell'Assemblea del Consiglio delle Donne è richiesta la presenza di almeno la metà delle donne iscritte; per la validità delle sedute in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo delle donne iscritte.
  6. La convocazione avviene mediante avviso personale via @mail, fax o sms inviato almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.
  7. L'Assemblea può assegnare la trattazione di singoli problemi a gruppi di lavoro nominati nel suo seno.
  8. L'Assemblea nomina la Presidente e approva la relazione programmatica del Comitato Esecutivo.
  9. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, con un quarto delle presenti.

#### ART. 8 – COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è composto da venti donne e, precisamente, da:
  - a. le donne elette nel Consiglio Comunale;
  - b. le donne nominate dalla Presidente tra le componenti dell'Assemblea.
2. Il Comitato Esecutivo dura in carica per un periodo pari al mandato del Consiglio Comunale.
3. Il Comitato Esecutivo ha compiti di coordinamento e di organizzazione di gruppi di lavoro su tematiche proposte dall'Assemblea.
4. Il Comitato Esecutivo si riunisce trimestralmente in via ordinaria ed in via straordinaria per iniziativa della Presidente o di almeno un terzo delle sue componenti.
5. Il Comitato Esecutivo tiene rapporti con l'Amministrazione Comunale di cui si fa referente presso l'Assemblea.
6. Il Comitato Esecutivo elabora pareri come previsto dal precedente art. 3, comma 3.
7. Il Comitato Esecutivo è organo di supporto tecnico-amministrativo della Presidente.

#### ART. 9 – INSEDIAMENTO

1. L'insediamento del Consiglio delle Donne e la prima convocazione del Comitato Esecutivo avvengono a cura del Sindaco o suo delegato.

#### ART. 10 – PRESIDENTE

1. La Presidente rappresenta il Consiglio delle Donne, presiede l'Assemblea ed il Comitato Esecutivo e nomina la Vicepresidente tra le componenti dell'Esecutivo.
  2. Prepara la relazione programmatica relativa ad ogni anno di attività.
  3. In caso di assenza o impedimento temporaneo della Presidente, i suoi compiti vengono svolti dalla Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.
- 

4. La Presidente può essere sfiduciata da almeno i due terzi delle iscritte.

#### ART. 11 – UFFICIO DI SUPPORTO

1. Il Consiglio delle Donne, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente Regolamento, può essere assistito da personale comunale dell'Area AA.GG.
2. Il Bilancio comunale può prevedere uno specifico capitolo per finanziare le attività del Consiglio delle Donne.
3. Il Consiglio delle Donne si avvale di contributi finanziari o di altra forma di sostegno da parte di soggetti pubblici e privati.

#### ART. 12 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale previo parere obbligatorio non vincolante del Consiglio delle Donne.

